



REGIONE TOSCANAGIUNTA REGIONALE

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

AREA DI COORDINAMENTO ORGANIZZAZIONE. PERSONALE. SISTEMI INFORMATIVI

SETTORE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: UGO GALEOTTI

Decreto	N° 520	del 05 Marzo 2013
----------------	---------------	--------------------------

Publicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Allegati n°: 1

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
<i>A</i>	<i>Si</i>	<i>Cartaceo+Digitale</i>	<i>-</i>

Oggetto

DECRETO PER LA QUANTIFICAZIONE IN SEDE CONSUNTIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2012

Atto non soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006

Atto certificato il 05-03-2013

STRUTTURE INTERESSATE:

<i>DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE</i>
--

DECRETO PER LA QUANTIFICAZIONE IN SEDE CONSUNTIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2012

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n.1/2009 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e successive modificazioni;

VISTA la L.R. n.36 del 06.08.2001 ed il Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.61/R del 19.12.2001 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Direttore Generale n.1796 del 04/05/2012 avente ad oggetto “Assetto Organizzativo Direzione Generale Organizzazione”;

VISTI gli artt. 26, 27, 28, 29 e 32 del CCNL dell’area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali, quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 23.12.1999, che stabiliscono le norme per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato del personale dirigente;

RICHIAMATO il vigente CCDI dell’area della dirigenza con cui si definiscono le risorse da destinare alla retribuzione di posizione e a quella di risultato, stabilendo che alla retribuzione di risultato vengano destinate risorse in misura pari al 17% delle risorse complessivamente spendibili per la retribuzione di posizione e di risultato;

VISTO il decreto legge 25.06.2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, ed in particolare:

- l’art. 61 comma 9 che prevede che il 50% del compenso spettante ai dipendenti per partecipazione a commissioni di collaudo e collegi arbitrali successivi o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 112/2008 stesso venga riassegnato ai fondi per la contrattazione integrativa;
- l’art. 71 comma 1 e le relative indicazioni operative fornite dalla Conferenza delle Regioni, che, nel definire il trattamento economico spettante ai dipendenti nei primi dieci giorni di assenza per malattia, prevedono che i risparmi da ciò derivanti, resi indisponibili alla contrattazione integrativa, vadano a migliorare i saldi di bilancio delle Amministrazioni non statali;

VISTO l’art. 38, commi 1 e 7, della legge regionale n. 66 del 27.12.2011 “Legge finanziaria per l’anno 2011” con cui si stabilisce che:

- il personale a tempo indeterminato dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) è trasferito nel ruolo unico regionale e contemporaneamente assegnato ad ARTEA;
- A decorrere dal 1° gennaio 2012 le risorse dell’ARTEA destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1 aprile 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) e 23 dicembre 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale dell’area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) confluiscono per l’intero importo tra le risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità;

VISTA la nota prot. 126509 del 3.11.2011 con la quale il direttore di ARTEA quantifica in € 215.846 le risorse stabili del fondo relativo al salario accessorio del personale dirigente di ARTEA;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito con modificazioni dalla legge 30.07.2010 n. 122 ed in particolare:

- l'art. 9 comma 17 con cui è stato disposto il blocco della contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2010-2012;

- l'art. 9 comma 2 bis con il quale è stato introdotto un regime di limitazioni alla crescita delle risorse che le pubbliche amministrazioni destinano annualmente al finanziamento della contrattazione integrativa.

Tale regime prevede che nel triennio 2011-2013 operino i seguenti limiti:

a) l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio non possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010. Qualora tale importo sia superiore va ricondotto all'importo dell'anno 2010;

b) le risorse destinate annualmente alla contrattazione integrativa devono essere ridotte in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 15 aprile 2011 n. 12, che prevede un modello di calcolo di riduzione delle risorse di cui all'art. 9 comma 2 bis del citato Decreto legge 78/2010 basato:

- sulla variazione media del personale tra l'anno di riferimento e l'anno 2010;

- sull'intero fondo per la contrattazione integrativa (riduce, quindi, tutte le voci stipendiali collegate al salario accessorio);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 850 del 24/09/2012 avente ad oggetto "indirizzi per la quantificazione dei fondi per le risorse decentrate del personale dirigente e non dirigente – anni 2011-2012";

DATO ATTO che nella suddetta deliberazione viene stabilito di procedere alla quantificazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Regione Toscana per gli anni 2011 e 2012 tenendo conto delle disposizioni del citato Decreto Legge 78/2010 secondo il modello di calcolo previsto dalla circolare 12/2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO che le risorse da computare in riduzione sul fondo della contrattazione integrativa dell'anno 2012 a seguito delle cessazioni di personale verificatesi ammontano a € 1.126.302 sulla base del modello di calcolo previsto dalla citata Circolare 12/2011;

RICHIAMATO il verbale di concertazione sottoscritto dalle delegazioni trattanti in data 17.10.2006 e successive modificazioni e integrazioni relativamente alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale dirigente ai sensi dell'art. 17 del CCNL dell'area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali, quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 23.12.1999 ove si prevede che il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato venga ridotto in proporzione ai posti resisi vacanti per effetto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e stabilmente soppressi;

RILEVATO che per l'anno 2012 la riduzione del fondo per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ammonterebbe a € 278.470;

RILEVATO che la normativa prevista dall'art. 9 comma 2 bis del decreto legge n. 78/2010 si è sovrapposta a quella relativa alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro stabilita dall'Amministrazione e che l'applicazione di entrambe le normative (norme sulla risoluzione consensuale e decreto legge 78/2010) porterebbe di fatto ad una duplicazione dell'effetto riduzione dei fondi;

RITENUTO che la riduzione sopra citata debba essere effettuata in base alla più generale normativa del decreto legge n. 78/2010 - in quanto riferita a tutte le cessazioni – purché garantisca una riduzione in valore assoluto non inferiore a quella che l'Amministrazione deve applicare per effetto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;

RILEVATO che la riduzione del fondo dell'anno 2012 collegata alle cessazioni avvenute in applicazione delle disposizioni relative alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ammonta a € 278.470 e quella

prevista dall'art. 9 comma 2 bis del decreto legge n. 78/2010 determinata applicando le interpretazioni della citata circolare 12/2011a € 1.126.302;

RITENUTO di procedere alla determinazione della consistenza del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2012 di cui all'art. 26 del citato CCNL 1998-2001 sottoscritto in data 23.12.1999 avendo acquisito la quantificazione di tutte le voci afferenti al medesimo fondo per l'anno 2012;

VISTA la legge regionale 27.12. 2012 n. 78 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013 - 2015";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 28.12.2012 n. 1260 relativa all'approvazione del Bilancio Gestionale per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio Gestionale Pluriennale 2013-2015;

VISTA la legge regionale 22.12.2006 n. 64 "Legge finanziaria per l'anno 2007";

VISTA la legge regionale 21.12.2007 n. 67 "Legge finanziaria per l'anno 2008";

VISTA la legge regionale 24.12.2008 n. 69 "Legge finanziaria per l'anno 2009";

VISTO il parere favorevole espresso dalla struttura competente in materia di risorse finanziarie ;

DATA informazione al Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana;

DATA informazione alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di determinare la quantificazione del fondo per finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Regione Toscana dell'anno 2012 come risulta dalla seguente tabella:

QUANTIFICAZIONE IN SEDE CONSUNTIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2012	
risorse aventi carattere di certezza e stabilità	
CCNL 23/12/99 art.26	9.649.960
CCNL 12.02.2002, art.1	197.302
CCNL 22.02.2006 art. 23	331.604
CCNL 14.05.2007, art. 4	333.481
CCNL 22.02.2010 art. 16	321.939
CCNL 03.08.2010 art. 5	201.471
Applicazione l.r. 66/2011 art. 38	215.846
Riduzioni del Fondo	- 1.238.129
decurt.fondo DL 78/2010 parte fissa proporz.riduz.pers.in servizio	- 1.126.302
totale	8.887.172
risorse variabili	
CCNL 23/12/99 art.26	254.671
Applicazione art. 61 comma 9 d.l. 112/2008	1.480
totale	256.151
TOTALE COMPLESSIVO	9.143.323

Tabella 1

2. di rendere indisponibili alla contrattazione le somme corrispondenti alle economie da realizzare ai sensi dell'art. 71 del citato Decreto Legge 112/2008 e di dare mandato agli Uffici competenti di portare ad economia il relativo importo;
3. di dare atto che la quantificazione del fondo di cui al punto 1) genera una spesa per oneri riflessi e IRAP a carico dell'Amministrazione pari a € 3.216.621, per un totale di € 12.359.944 al lordo oneri, spesa che risulta coperta secondo quanto indicato nel prospetto finanziario allegato al presente decreto, della quale esso costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 40 bis del decreto legislativo 165/2001.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) della Legge Regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della medesima Legge Regionale n. 23/2007.

Il Dirigente
(UGO GALEOTTI)